

IL FORO ITALIANO

FONDATA NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXL - N. 10 - OTTOBRE 2015

dal 1876
140 anni

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 9 luglio 2015, n. 146, e 6 ottobre 2014, n. 229 (I, 3006): questioni di costituzionalità per eccesso di delega
- Corte cost. 25 giugno 2015, n. 118 (I, 3024): referendum consultivi sull'indipendenza del Veneto
- Corte cost. 28 maggio 2015, n. 94 (I, 3036): confisca antimafia di azienda e tutela di creditori privilegiati quali i lavoratori dipendenti
- Corte cost. 13 maggio 2015, n. 78, e ord. 16 luglio 2014, n. 205 (I, 3049): questioni di costituzionalità in tema di astensione del giudice in controversie di lavoro
- Cass., sez. trib., 18 settembre 2015, n. 18396, sez. un., ord. 3 giugno 2015, n. 11373 (I, 3066), e sez. trib. 8 luglio 2015, n. 14226 (I, 3157) in tema di agevolazioni o benefici fiscali
- Cass. 2 settembre 2015, n. 17438 (I, 3082): condizioni del danno alla salute da superlavoro
- Cass., ord. 25 agosto 2015, n. 17130, e 12 gennaio 2015, n. 180 (I, 3093): foro speciale per le controversie condominiali
- Cass. 24 agosto 2015, n. 17114 (I, 3097): incompatibilità dell'iscrizione alla cassa di previdenza forense di avvocato socio di società di persone
- Cass. 31 luglio 2015, n. 16229 (I, 3107): accertamento giudiziale della paternità e linee guida internazionali per le indagini genetiche
- Cass. 31 luglio 2015, n. 16222, 26 marzo 2015, n. 6136, e Trib. Firenze, ord. 30 luglio 2015 (I, 3113) circa l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio
- Cass., sez. un., ord. 27 luglio 2015, n. 15694 (I, 3129): diritto di stabilimento degli avvocati e iscrizione all'albo
- Cass. 20 luglio 2015, n. 15138 (I, 3137): rettificazione anagrafica del sesso e non necessità di intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari
- Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310 (I, 3174): limiti di modificabilità della domanda giudiziale
- Cass. 10 giugno 2015, n. 12088 (I, 3199): inconfigurabilità di danno non patrimoniale da prolungata e non assistita permanenza in aeroporto per cancellazione o grave ritardo del volo
- Cass. 22 maggio 2015, n. 10675, e 26 agosto 2014, n. 18263 (I, 3208): doppia data, di deposito e di pubblicazione, della sentenza e decorrenza del termine lungo di impugnazione
- Cass. 20 maggio 2015, n. 10263 (I, 3229): quantificazione del danno morale e tabelle milanesi
- Cass. 27 gennaio 2015, n. 1483 (I, 3269): rinnovazione dell'omessa notifica del ricorso introduttivo di causa di lavoro e affidamento incolpevole per mutamento di giurisprudenza
- Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840 (I, 3284) sulla interpretazione del contratto
- App. Milano 22 luglio 2015 (I, 3312): comportamenti invasivi della vita privata e danni patrimoniali e non
- Trib. Vercelli 14 novembre 2014 (I, 3344): presupposti dell'abuso di dipendenza economica
- Cass. 1°-7 ottobre 2015, n. 40272, Mocali (II, 533) circa l'irrelevanza penale della condotta di abuso del diritto in materia tributaria
- Cass., sez. un., 26 marzo-24 aprile 2015, n. 17325, Rocco (II, 563): luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ai fini della competenza territoriale
- Cass., sez. un., 26 febbraio-9 luglio 2015, n. 29316, De Costanzo (II, 573), e App. Ancona, ord. 3 aprile 2015 (II, 603) in tema di stupefacenti
- Cons. Stato, ad. plen., 6 luglio 2015, n. 6 (III, 501): diritto intertemporale per la tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi
- Corte eur. diritti dell'uomo 27 agosto 2015, A.P. (IV, 453) circa il divieto di donazione per la ricerca scientifica di embrioni crioconservati
- Corte giust. 16 luglio 2015, causa C-170/13 (IV, 469): disciplina della concorrenza per abuso di posizione dominante e tutela della proprietà intellettuale
- Corte giust. 9 luglio 2015, causa C-177/14 (IV, 481) sul contratto di lavoro a termine
- Corte giust. 16 giugno 2015, causa C-593/13 (IV, 493) sugli organismi di attestazione (SOA)

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno

e

*altro ancora (ANTEPRIMA DEL FASCICOLO IN DISTRIBUZIONE; IN EVIDENZA)
in www.foroitaliano.it*

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma
Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

nologici, non è ovviamente menzionata dal d.leg. 150/11, ma si deve comunque attribuire all'art. 4 cit. una valenza generale, ad eccezione che per i casi in cui la legge disponga diversamente (cfr. art. 702 *ter*, 2° comma, c.p.c., che prevede una pronuncia di inammissibilità in caso di errore sul rito)» (così Trib. Pisa 15 gennaio 2014, est. Piragine).

Deve dunque disporsi la separazione della domanda diretta al risarcimento del danno biologico e di cui *sub* 3 delle conclusioni di tesi e *sub* 2 di quelle in ipotesi, la cui trattazione dovrà proseguire nelle forme ordinarie ex art. 414 ss. c.p.c.

(1) I. - L'ordinanza in epigrafe è una delle prime applicazioni dell'art. 9, comma 4 *ter*, d.l. 76/13, convertito, con modificazioni, dalla l. 99/13, che, nel dare attuazione a Corte giust. 4 luglio 2013, causa C-312/11, *Commissione Ue c. Italia*, in *Foro it.*, 2013, IV, 364, citata in motivazione, ha stabilito, all'uopo introducendo il comma 3 *bis* nell'art. 3 d.leg. 9 luglio 2003 n. 216, che, «al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della l. 3 marzo 2009 n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

II. - La Corte di giustizia, con la sentenza dinanzi indicata, ha difatti stabilito che la Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al proprio obbligo di recepire correttamente e completamente l'art. 5 della direttiva 2000/78/Ce del consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

III. - Sulla nozione di handicap, v. Corte giust. 11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, *HK Danmark c. Dansk almennyttigt Boligselskab, id.*, Rep. 2013, voce *Unione europea*, n. 2092, secondo cui la nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78/Ce del consiglio 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata; la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione.

IV. - Vedi, peraltro, Corte giust. 18 dicembre 2014, causa C-354/13, *Fag og Arbejde c. Kommunernes Landsforening, id.*, 2015, IV, 96, secondo cui la direttiva 2000/78/Ce del consiglio 27 novembre 2000 deve essere interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un handicap, ai sensi di tale direttiva, qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori; è compito del giudice nazionale valutare se tali condizioni ricorrono nel procedimento principale.

V. - In argomento, v. anche Cass. 10 aprile 2014, n. 8450, *id.*, 2014, I, 1757, secondo cui, posto che il licenziamento dell'invalide, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, qualora, invece, sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, esso è legittimo solo in presenza della perdita totale

della capacità lavorativa, oppure di una situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui accertamento compete all'apposita commissione medica prevista dalla l. n. 104 del 1992, alla quale spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda.

TRIBUNALE DI VERCELLI; sentenza 14 novembre 2014; Giud. FIENGO; Soc. Simet (Avv. SUCCI, BALZARETTI) c. Xella Thermopierre S.A. (Avv. PERLETTI, DEMAESTRI).

Subfornitura — Abuso di dipendenza economica — Presupposti — Fattispecie (L. 18 giugno 1998 n. 192, disciplina della subfornitura nelle attività produttive, art. 9).

Posto che: a) l'applicabilità dell'art. 9 l. 192/98, in tema di abuso di dipendenza economica, non è limitata alle sole ipotesi di subfornitura; b) l'elemento massimamente in grado di disvelare una situazione di dipendenza economica è rappresentato dall'esecuzione, da parte dell'imprenditore «debole», di investimenti specifici per far fronte agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale; c) altri indici rilevanti sono costituiti dalla concentrazione del fatturato verso pochi committenti, dall'entità dei costi di commutazione o riconversione per spostarsi verso altra relazione contrattuale e dall'asimmetria informativa tra i contraenti, va rigettata, in difetto di prova dei fattori predetti, la richiesta risarcitoria avanzata da un concessionario esclusivo, asseritamente costretto, tra l'altro, a trasformare la sua attività in quella di agente. (1)

Ragioni in fatto e in diritto della decisione. — 1. - Simet s.r.l. ha allegato: — di essere società che «svolge attività di intermediazione, commercializzazione e distribuzione di materiali edili prevalentemente in forza di contratti di agenzia stipulati con primarie ditte nazionali ed estere, produttrici del settore» (p. 1 atto di citazione); — di aver avuto, sin dal 29 luglio 1997, rapporti commerciali con Ytong s.r.l., ora Xella s.p.a. (società che «in forza di brevetto risalente al 1920 commercializza materiali strutturali in calcestruzzo cellulare autoclavato con particolari proprietà di isolamento termico tecnicamente denominato AACC destinati all'edilizia civile ed industriale, prodotti dalla consociata francese Ytong s.a.r.l. o di quelle austriache e tedesche facenti parte del medesimo gruppo. Tale prodotto innovativo è un manufatto c.d. «finito» il quale, tuttavia, necessita per il suo impiego in fase di posa di particolari e specifiche cognizioni tecniche che Simet s.r.l. ha sempre fornito ai clienti acquirenti prestando loro assistenza progettuale e cantieristica»; p. 1 atto di citazione); — di aver concluso con Ytong s.r.l., nel 1997, contratto di agenzia con il quale si è obbligata a promuovere e vendere in esclusiva i prodotti commercializzati dalla preponevole nelle province di Alessandria, Asti, Pavia, Torino, nonché presso le rivendite di materiali edili di Novara, Verbania, Vercelli e del territorio delle relative province; — che, contestualmente al contratto di agenzia, è stato concluso tra le stesse parti anche contratto di deposito con corrispettivo (a carico di Ytong) quantificato in parte a compenso fisso ed in parte a percentuale (doc. 3); — di essere successivamente, con contratto del 21 gennaio 1999, divenuta distributore in esclusiva dei medesimi materiali edili con conto deposito degli stessi senza compenso fisso (doc. 4); — di avere, in base a tale ultimo contratto, assunto anche l'obbligo di acquistare i materiali da rivendere ai clienti nelle zone di competenza; — che «tale nuovo rapporto ha comportato per Simet

s.r.l. una vera e propria situazione aleatoria poiché trasformandosi da agente a distributore ha dovuto rinunciare ai ricavi derivanti dalle provvigioni della semplice intermediazione dei prodotti a quelli della vendita diretta dei medesimi con conseguente esposizione economica verso l'azienda mandante Ytong s.r.l. presso cui acquistava direttamente le forniture dei materiali e presso le banche fiduciarie che garantivano il pagamento della merce, assumendosi anche personalmente il rischio delle eventuali insolvenze dei clienti finali a cui, a sua volta, rivendeva i materiali» (p. 2 atto di citazione); — che, con missiva del 30 ottobre 2010, Ytong s.r.l. ha comunicato a Simet s.r.l. la propria messa in liquidazione, la conseguente impossibilità di effettuare le forniture dei prodotti oltre il 30 novembre 2000 e la necessità, per il periodo successivo, di inoltrare le richieste di materiale alla Ytong s.a.r.l.; — che, con la stessa missiva del 30 ottobre 2010, Ytong s.r.l., nell'assicurare che la propria consociata francese (Ytong s.a.r.l.) sarebbe subentrata nella fornitura di materiale, ha altresì comunicato la «risoluzione» dei contratti di agenzia e deposito in essere e ha imposto a Simet s.r.l. l'acquisto di tutti i prodotti giacenti in deposito presso il suo magazzino (acquisto poi effettivamente avvenuto come risulta dal doc. 6 di parte attrice); — di avere, pertanto, concluso con Ytong s.a.r.l. nuovo contratto in data 5 aprile 2001; — che, tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003, la Ytong Holding GmbH (della quale facevano parte la Ytong s.r.l. e la Ytong s.a.r.l.) è stata ceduta alla società tedesca Haniel la quale, rinnovando il gruppo Ytong, ha costituito la Xella International GmbH; — che, con missiva del 9 gennaio 2003, Ytong s.a.r.l., divenuta Xella Thermopierre S.A. (di seguito, Xella), le ha comunicato la trasformazione e conferma del contratto di distribuzione del 5 aprile 2001, con invito a informare la clientela di tale circostanza; — che, pur continuando il rapporto commerciale in essere, Xella ha nominato per l'Italia propri consulenti commerciali, tra i quali tale Umberto Lascar il quale è intervenuto più volte nelle zone di competenza esclusiva di Simet s.r.l. per imporre, su direttiva della stessa Xella, rapporti commerciali con gruppi d'acquisto presso i quali già aveva instaurato trattative di vendita, «stabilendo sinanco il prezzo del prodotto ed obbligando Simet s.r.l. ad effettuare forniture a clienti sconosciuti e privi di garanzie sul piano economico, minacciando espressamente, in caso di rifiuto, di risolvere il contratto in corso» (p. 4 atto di citazione); — di aver proseguito nella propria attività anche dopo la costituzione di Xella Italia s.r.l. (la quale agiva da intermediario tra Simet e Xella Thermopierre S.A. senza tuttavia emettere fatture per la fornitura dei prodotti a Simet — fatture sempre emesse da Xella Thermopierre S.A. —); — che, con missiva del 30 maggio 2008, Xella Thermopierre S.A. le ha comunicato la disdetta del contratto di vendita in esclusiva del 5 aprile 2001; — che tale disdetta ha comportato l'obbligo di provvedere immediatamente al pagamento del debito (pari ad euro 379.785,90) maturato nei confronti di Xella a fronte dell'acquisto delle forniture di merce che Simet rivendeva alla clientela finale (pagamento delle forniture che, vigente il contratto di concessione di vendita, avveniva a fronte del pagamento della merce da parte dei clienti finali); — che, a fronte delle contestazioni mosse, Xella ha proposto a Simet di divenire proprio agente, con riduzione progressiva delle aree di competenza esclusiva e per un periodo di tempo determinato; — che, a causa della decisione unilaterale di Xella e per non peggiorare la propria esposizione con soggetti terzi (banche comprese), Simet è stata costretta a concludere contratto di agenzia (doc. 12) con Xella Italia s.r.l. in forza del quale: a) si è impegnata a promuovere i prodotti della mandante con marchio Ytong su zone di competenza ridotte rispetto a quelle per le quali in precedenza aveva l'esclusiva, con aliquote provvigionali in diminuzione progressiva (o, per alcuni prodotti, addirittura pari a zero); b) ha rinunciato a qualsiasi pretesa economica derivante dalla risoluzione del contratto di vendita in esclusiva; c) si è impegnata al pagamento del saldo delle fatture emesse per le forniture effettuate, vigente il contratto di concessione

di vendita, sino al 31 dicembre 2008 (saldo pari ad euro 379.785,90); — di avere, sotto minaccia di iniziative giudiziarie, sottoscritto con Xella Thermopierre S.A. e Xella Italia s.r.l., il 20 novembre 2009, scrittura privata con la quale ha ceduto *pro solvendo*, ex art. 1260 c.c., a Xella Thermopierre S.A. i propri crediti per provvigioni derivanti dal contratto di agenzia concluso con Xella Italia s.r.l.; — che le provvigioni dovute sulla base del contratto di agenzia avente efficacia a partire dal 1° gennaio 2009 (doc. 12) sono state in realtà impiegate per estinguere il debito derivante dal mancato pagamento del materiale acquistato in esecuzione del contratto di concessione di vendita disdetta dalla controparte nel 2008; — di aver subito, a causa dell'abuso dello stato di dipendenza economica da parte di Xella, un danno che deve essere risarcito con riferimento tanto al lucro cessante (quantificabile in relazione al guadagno medio annuale conseguito in vigenza del contratto di vendita in esclusiva e venuto meno, moltiplicato per il periodo di durata del nuovo contratto di agenzia alle attuali condizioni provvigionali) quanto al danno emergente (pari alla perdita totale, ad esclusivo vantaggio di controparte, della clientela acquistata e fidelizzata da Simet s.r.l. mediante commercializzazione di prodotti Ytong fabbricati da Xella).

Xella ha contrastato le pretese della controparte deducendo: — la non invocabilità in concreto della disciplina (non suscettibile di interpretazione estensiva) in materia di subfornitura, atteso che tra Xella S.A. e Simet s.r.l. sono intercorsi solo contratti di agenzia e di concessione di vendita (senza svolgimento, da parte dell'odierna attrice, di alcuna attività di predisposizione di parti di prodotti finali); — che, anche ove si ritenessero esistenti i presupposti per l'applicazione della l. 192/98, comunque in concreto non sarebbero ricorrenti i requisiti dell'abuso di dipendenza economica, sia perché i contratti conclusi nel tempo dalle parti sono stati l'esito di lunghe trattative (doc. 5 parte convenuta) e, frequentemente, riproducono clause standard, senza particolari previsioni a vantaggio o svantaggio di una delle parti, sia perché il contratto del 31 dicembre 2008 (attualmente in vigore) è più vantaggioso per Simet rispetto a quello concluso nel 1997, sia perché non si sono registrate, nel corso degli anni, variazioni significative delle aree attribuite a Simet tanto come agente che come distributore; — che Xella ha sempre operato nei confronti dell'odierna attrice in conformità dei principi generali di correttezza e buona fede con conseguente non invocabilità dell'art. 1337 c.c.; — che, d'altronde, neppure sussiste un danno ingiusto cagionato alla controparte (con conseguente inapplicabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c.); — che non è condivisibile il metodo attraverso il quale Simet s.r.l. ha quantificato la pretesa risarcitoria; — che, l'iniziativa dell'attrice è temeraria e deve, quindi, essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

2. - La domanda principale proposta da Simet non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.

L'esame di tale domanda presuppone la risoluzione della questione relativa all'ambito di applicazione dell'art. 9 l. 192/98, recante «disciplina della subfornitura nelle attività produttive».

Sul punto, a fronte di una nutrita elaborazione dottrinale, deve registrarsi una limitata (e non univoca) produzione della giurisprudenza di merito (mentre non si registrano precedenti della giurisprudenza di legittimità salva la pronunzia — resa peraltro in sede di regolamento di giurisdizione — sulla quale ci si soffermerà a breve).

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, l'art. 9 l. 192/98 sarebbe applicabile al solo contratto di subfornitura (quale definito all'art. 1 stessa legge); tanto, si sostiene, discende sia dal dato sistematico (la collocazione della norma in esame in una legge che disciplina, appunto, la sola subfornitura nelle attività produttive) sia dall'eccezionalità della disposizione che, attribuendo al giudice il potere di riequilibrare l'assetto contrattuale fissato dalle parti (così operando in deroga al generale principio di libertà contrattuale), non può trovare applicazione analogica (in questo senso, tra gli

altri, Trib. Roma 17 marzo 2010, *Foro it.*, 2011, I, 255; Trib. Torino 18 marzo 2003; e Trib. Bari 2 luglio 2002, *id.*, 2002, I, 3208).

Questo giudice ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale (tra gli altri, Trib. Torino 12 marzo 2010, *id.*, 2011, I, 271; Trib. Catania-Bronte 9 luglio 2009, *id.*, 2009, I, 2813) secondo il quale, invece, l'art. 9 l. 192/98 non è applicabile alle sole ipotesi di subfornitura.

Non appare decisivo, innanzi tutto, l'inserimento della disciplina dell'abuso di dipendenza economica in una legge destinata a regolare la sola subfornitura nelle attività produttive. In proposito occorre rilevare come, purtroppo, a fronte di sempre più frequenti, irrazionali (sotto il profilo sistematico) iniziative del legislatore, il criterio della *sedes materiae* non è, a fini interpretativi, valorizzabile come in passato.

Del resto, proprio l'attuale sistemazione dell'art. 9 l. 192/98 è stata la conseguenza di una brusca inversione di rotta dei lavori parlamentari. Come noto, infatti, l'abuso di dipendenza economica avrebbe dovuto trovare, nelle originarie intenzioni del legislatore, collocazione — sulla scia dei modelli francese e tedesco — nella l. 287/90; solo a fronte di un contrario parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la disciplina in esame è successivamente confluita nella l. 192/98. Non può tuttavia sottacersi che l'inserimento, per effetto dell'art. 11, 2° comma, l. 57/01, di un comma 3 *bis* all'art. 9 in esame (con attribuzione all'antitrust di un potere di diffida e sanzionatorio in caso di abuso di dipendenza economica) ha finito con il recuperare, almeno parzialmente, quella portata generale (e non limitata alla sola subfornitura) che l'istituto in esame aveva nell'originaria intenzione del legislatore, così riproponendo una valenza delle condotte di abuso non solo microeconomica (limitata cioè alla singola vicenda contrattuale), ma anche macroeconomica (risultando tali condotte idonee ad alterare il complessivo assetto del mercato, così come sembra potersi desumere, tra l'altro, anche dal 'considerando' n. 8 del regolamento (Ce) 1/03 del consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli art. 81 e 82 del trattato).

Nello stesso senso milita inoltre la lettera dell'art. 9 l. 192/98 che, nel riferirsi all'«impresa cliente», a quella «fornitrice» ed alle «relazioni commerciali», adopera un dato lessicale assai più ampio di quello che caratterizza i precedenti articoli della stessa legge (nei quali si fa riferimento solo al «committente» ed al «subfornitore»). Non a caso proprio il dato letterale è stato valorizzato dalla Suprema corte — chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione — per affermare la portata generale della norma in esame (Cass., sez. un., ord. 25 novembre 2011, n. 24906, *id.*, 2012, I, 805).

Da ultimo, neppure può condividersi l'assunto secondo il quale l'art. 9 l. 192/98 dovrebbe ritenersi norma eccezionale (pertanto non applicabile in via analogica) in quanto attribuita al giudice di un eccezionale potere di intervento sul regolamento contrattuale. Con sempre maggiore frequenza la giurisprudenza (tanto di legittimità, quanto di merito) e la dottrina ritengono — condivisibilmente — che istanze solidaristiche recepite a livello costituzionale (in particolare, all'art. 2 Cost.) non solo consentano, ma, addirittura, impongano al giudice, anche attraverso il ricorso al generale principio di buona fede, di effettuare un sindacato sul regolamento contrattuale che consenta di recuperare la dimensione del contratto quale incontro di volontà liberamente formate (pur se provenienti, inevitabilmente, da parti munite di una differente forza economica). Non a caso v'è stato chi ha ritenuto l'art. 9 l. 192/98 norma addirittura non necessaria, finendo la stessa con il limitarsi ad esplicitare ipotesi comunque già sussumibili nell'art. 1375 c.c.

In definitiva, questo tribunale ritiene di aderire a quell'indirizzo dottrinale che offre della l. 192/98 una lettura «rovesciata», che, cioè, ravvisa nell'art. 9 la prima disposizione (per importanza e per ambito di operatività) della legge, e negli art. 1 ss. norme destinate solo ad esplicitare, con speci-

fico riferimento alla subfornitura, la portata del divieto di abuso di dipendenza economica.

Ne discende l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 l. 192/98.

3. - Così individuato l'ambito di operatività del divieto di abuso di dipendenza economica, occorre rilevare come l'applicazione dell'art. 9 l. 192/98 richieda la concorrenza di due presupposti: una situazione di dipendenza economica tra un'impresa cliente ed un'impresa fornitrice ed un abuso che l'impresa «forte» faccia di tale situazione di dipendenza economica.

La situazione di dipendenza economica è definita come «la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi» (così l'art. 9, 1° comma, ai sensi del quale «La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti»).

Appare evidente come l'ampia definizione resa dal legislatore non può in concreto ritenersi ricorrente a fronte della sola conclusione da parte di due imprenditori di un negozio riconducibile alla categoria dei contratti di distribuzione. È altrettanto evidente che l'art. 9 neppure risulta invocabile a fronte di un mero squilibrio (sia pure «eccessivo») di diritti ed obblighi, potendo tale squilibrio derivare anche da situazioni non meritevoli di tutela (si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi di inefficienza del contraente debole).

Risulta pertanto necessario verificare in presenza di quali indici un'impresa è effettivamente in grado di determinare «un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi».

In questo senso, premesso che la realtà dei rapporti di distribuzione è tale da sfuggire ad una tassativa predeterminazione, appaiono particolarmente utili le indicazioni rese da quei fautori dell'analisi economica del diritto che hanno valorizzato, quale elemento massimamente in grado di rivelare una situazione di dipendenza economica, l'esecuzione, da parte dell'imprenditore «debole» di investimenti specifici per far fronte agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. Tra l'altro è appena il caso di osservare come la specificità degli investimenti debba essere valutata anche in funzione della (programmata) durata del rapporto, nel senso che quanto maggiore sarà la specificità degli investimenti, tanto maggiore sarà, di regola, la durata (attesa) del contratto.

Altri indici di dipendenza economica sono ravvisabili nella concentrazione del fatturato dell'impresa debole verso pochi committenti, nell'entità dei costi di commutazione o riconversione (c.d. «switching costs») che l'impresa in posizione di dipendenza economica è tenuta a sopportare per spostarsi verso altra relazione contrattuale, nell'asimmetria informativa tra i contraenti (relativamente, ad esempio, al know-how tecnologico o all'andamento del mercato finale).

Così individuati alcuni parametri alla luce dei quali rinvenire una situazione di dipendenza economica, occorre anche osservare come il cuore della disciplina in esame debba individuarsi nell'«abuso» della situazione di dipendenza economica. Non ogni situazione di dipendenza economica può infatti ritenersi vietata, tale essendo invece solo la situazione che venga abusivamente sfruttata dalla parte forte per ottenere vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla differente forza contrattuale di partenza. Il legislatore tende, in altri termini, a sanzionare condotte integranti un abuso del diritto (di qui il segnalato collegamento al principio generale di buona fede), ipotesi cioè nelle quali il diritto viene esercitato, con lesione dell'altrui sfera giuridica, oltre i limiti in funzione dei quali è riconosciuto dall'ordinamento. Anche tale presupposto dell'art. 9 può peraltro manifestarsi secondo modalità assai eterogenee, tanto è vero che il legislatore si è limitato a porre un'elencazione solo esemplificativa (ai sensi del 2° comma dell'articolo in esame «L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle

relazio
so.

4. -
mento
in ord
nomic
inesist
ritenei
dell'ar

Fer

torie r

stegn

data l

ni, de'

produ

introd

biato

(prim:

ad alc

dipen

mente

quasi

nata a

te ha

prodo

tuisce

In pr

costa

zione

lità, S

ce di

ralme

Né

stazic

nosci

All

che r

prodc

ove p

la pa

ciden

ben p

tiene
pari

relazioni commerciali in atto») delle possibili ipotesi di abuso.

4. - Con riferimento al caso oggetto del presente procedimento occorre rilevare come le suggestioni rese dall'attrice in ordine all'esistenza di una situazione di dipendenza economica si scontrano con l'esiguità (quando non, addirittura, inesistenza) delle risultanze istruttorie che non consentono di ritenere provata l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 9 l. 192/98.

Ferma la non ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie reiterate (pur senza alcuna indicazione dei motivi a sostegno della richiesta modifica dell'ordinanza istruttoria in data 12 luglio 2011) in sede di precisazione delle conclusioni, deve osservarsi come Simet si è essenzialmente limitata a produrre i contratti relativi alle allegazioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio ed alcune missive scambiate con la controparte. Nessuna significativa allegazione (prima ancora che prova) è stata tuttavia resa con riferimento ad alcuno degli elementi idonei a disvelare una situazione di dipendenza economica. A ben vedere, anzi, l'unico (parzialmente) pertinente elemento al riguardo prospettato appare quasi in contrasto con la deduzione della situazione disciplinata all'art. 9 l. 192/98. A pag. 4 dell'atto di citazione la parte ha infatti osservato come l'incidenza delle vendite dei prodotti Ytong (prima) e Xella (poi) da parte di Simet costituisce il 55,40 per cento del fatturato annuo della medesima. In proposito deve preliminarmente osservarsi come tale circostanza non è stata provata; lungi dal produrre documentazione (ad esempio contabile) munita di maggiore attendibilità, Simet pretende infatti di provare tale circostanza alla luce di due prospetti (di una pagina ciascuno) formati unilateralmente dalla parte (doc. 8 e 15).

Né può in proposito invocarsi il principio della non contestazione, che appare applicabile solo in relazione a fatti conosciuti (o ordinariamente conoscibili) dalla controparte.

Alla luce di quanto appena osservato deve quindi ritenersi che neppure è stata accertata l'incidenza delle vendite dei prodotti della convenuta sul fatturato dell'attrice. Peraltro, ove pure si volesse far riferimento al dato (solo) allegato dalla parte, potrebbe dubitarsi della idoneità di una simile incidenza a provare una situazione di dipendenza economica, ben potendo in senso contrario osservarsi che Simet intrattiene rapporti (con incidenza non insignificante — in quanto pari al 44,6 per cento — sul complessivo fatturato) anche con altri preponenti (il cui numero peraltro sarebbe stato, ai fini dell'applicazione della disciplina invocata, importante accertare) di rilievo nazionale ed internazionale (così come risulta dalla sopra riprodotta allegazione contenuta a pag. 1 dell'atto di citazione). Del resto, la mancata allegazione (prima ancora che prova) in ordine alla presenza sul mercato di prodotti aventi caratteristiche simili a quelli della convenuta non consente di valutare la possibilità per la parte attrice di spostare la relazione contrattuale verso altro produttore (elemento che, pure, può essere utile per verificare l'esistenza di una dipendenza economica).

5. - Fermo il carattere assorbente delle considerazioni svolte, è appena il caso di osservare brevemente che, per la verità, neppure è stato provato il secondo presupposto dell'art. 9 l. 192/98 (cioè una condotta abusiva di Xella).

A riguardo non può non rilevarsi come numerose allegazioni di Simet risultano, anche sotto tale profilo, sfornite di prova.

Così, a mero titolo esemplificativo, non è stato provato che la convenuta — anche indirettamente — ha, vigente il contratto di concessione di vendita, obbligato la parte attrice «ad effettuare forniture a clienti sconosciuti e privi di garanzie sul piano economico, minacciando espressamente, in caso di rifiuto, di risolvere il contratto in corso» (p. 4 atto di citazione); a riguardo, in particolare del tutto inconfidente appare il richiamo al documento 7 (né quanto dedotto dalla parte risulta provato alla luce di ulteriori elementi offerti).

Nessuna prova è stata resa in ordine alla minore competitività dei prezzi praticati nei confronti di Simet rispetto a

quelli assicurati ai rivenditori di altre aree serviti direttamente da Xella Italia s.r.l. (pp. 4 e 5 atto di citazione).

Ancora, nessuna prova è stata resa con riferimento alle pretese minacce di iniziative giudiziarie che sarebbero state alla base della scrittura privata in data 20 novembre 2009.

Né, a differenza di quanto sostenuto dalla parte attrice all'udienza del 6 luglio 2011, la dedotta coercizione può desumersi dalla documentazione — pur valutata nella successione cronologica — versata in atti.

Oltre ai numerosi contratti conclusi dalle parti, ai già indicati prospetti (doc. 8 e 15) relativi alla pretesa incidenza della vendita dei prodotti della convenuta sul proprio fatturato e al documento 13 (documento redatto in francese e privo di traduzione), Simet si è infatti limitata a produrre documentazione relativa: a) alla messa in liquidazione di Ytong s.r.l. (doc. 5); b) alla disponibilità da parte di Ytong Francia a fornire il materiale dovuto da Ytong s.r.l. ormai in liquidazione (doc. 6); c) alla costituzione di Xella Thermopierre S.A. (doc. 7); d) all'interesse di Xella Thermopierre S.A. a proseguire i rapporti con Simet (doc. 7b); e) alla disdetta dal contratto di esclusiva di vendita del 5 aprile 2001 (doc. 9); f) alla contestazione di Simet in ordine alla disdetta di cui al punto che precede (doc. 10); g) alla scrittura privata in data 20 novembre 2009. Tali documenti, come risulta dal loro oggetto sommariamente descritto e, ancor più, dal relativo contenuto, non appaiono in grado di provare la pretesa coercizione esercitata dalla convenuta.

Nessun elemento l'attrice ha inoltre fornito in ordine alle «vane differenti trattative» (p. 6 atto di citazione) alle quali, pure, ha fatto riferimento.

Di più, il contenuto del contratto da ultimo concluso tra le parti non appare di per sé indice di un esercizio abusivo del diritto da parte di Xella.

Ferma la non facile comparabilità del contratto di concessione di vendita (oggetto del censurato recesso) e di quello (successivamente concluso) di agenzia (non fosse altro che per il differente, maggiore rischio che il primo comporta con riferimento all'acquisto dei materiali da rivendere poi ai clienti finali), è appena il caso di osservare come, tra l'altro, con il contratto da ultimo concluso le parti hanno pattuito delle provvigioni in favore dell'odierna attrice pari al 15 per cento e, pertanto, più elevate rispetto a quelle praticate da Xella nei confronti di altri agenti (doc. 11 parte convenuta) e di quelle (pari al 5 per cento + 1) concordate tra le parti dell'odierno giudizio nel contratto di agenzia concluso nel 1997 (doc. 2 e 12 parte attrice).

Né risulta una significativa variazione nel tempo delle aree di competenza esclusiva di Simet. Se con il contratto da ultimo concluso sono state espunte dall'esclusiva dell'agente alcune aree (Asti, Cuneo, Torino e Pavia), è tuttavia vero sia che tale espunzione era giustificata (atteso che — secondo quanto non è contestato — in tale area si era registrato un calo del fatturato di Simet), sia che per le aree espunte dal nuovo contratto Xella ha comunque riconosciuto alla controparte (pur non tenuta a svolgere alcuna attività) una provvigione (nella misura del 15 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, del 10 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e del 5 per cento dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011).

Ancora, non può — come invece sostenuto dall'attrice allo scopo di ridimensionare i vantaggi derivanti da tale contratto — valorizzarsi la circostanza che tali provvigioni siano state impiegate per estinguere un preesistente debito verso la controparte; appare infatti evidente che, ferma l'esistenza del debito, Simet ha pur sempre beneficiato delle elevate provvigioni riservate.

Neppure è vero, a dispetto di quanto assunto dall'attrice, che il contratto da ultimo concluso era, a differenza della prassi del settore, un contratto a tempo determinato, risultando invece documentalmente che lo stesso «si intende costituito a tempo indeterminato, e comunque non potrà risolversi prima del 1° luglio 2012».

6. - Sempre con riferimento alla domanda principale occorre da ultimo considerare che, pur avendo l'attrice espressamente richiamato la sola violazione dell'art. 9 l. 192/98, l'evocazione del principio di buona fede (del quale l'art. 9, come detto, è espressione) impone di valutare anche la legittimità del recesso dal contratto di vendita in esclusiva e di verificare, in caso di accertata illegittimità di tale recesso, l'esistenza di un danno risarcibile. Esclusa la dipendenza economica, occorre cioè qui verificare se il recesso, considerato in modo isolato ed avulso dai più ampi rapporti avuti da Simet con la controparte e con le società del gruppo della controparte, può considerarsi illegittimo.

Ritiene questo giudice che il recesso disciplinato all'art. 1373 c.c. sia istituito destinato ad assicurare lo scioglimento del contratto allorché l'attuazione dello stesso risulti pregiudizievole agli interessi della parte che se ne avvale; in tal caso, con il rispetto delle condizioni previste dall'art. 1373 c.c. (assenza di un principio di esecuzione del contratto, salvo il caso — in concreto ricorrente — del 2° comma del medesimo articolo), il recesso deve ritenersi legittimo. Alla luce del principio generale della buona fede deve tuttavia escludersi la legittimità di un recesso arbitrario, tale essendo quello esercitato per ragioni estranee alla sfera degli interessi economici coinvolti dall'accordo o quello non giustificato da una variazione del contesto nel quale il contratto è inserito (sempre che tale variazione non fosse facilmente conoscibile al momento della conclusione del contratto).

Ebbene, con riferimento al caso concreto, pacifica la patuità di un diritto di recesso in favore di entrambe le parti (ai sensi del punto 2 del contratto in esame «La concessione di esclusiva si intende a tempo indeterminato ma potrà farsi cessare da una parte o dall'altra al 31 dicembre di ogni anno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno col preavviso di sei mesi, e cesserà immediatamente nel caso di grave inadempimento»), deve escludersi che il recesso della convenuta dal contratto di esclusiva di vendita del 5 aprile 2001 sia avvenuto in violazione della buona fede.

Come confermato dal teste Lascar, infatti, tale recesso è stato la conseguenza di una scelta imprenditoriale di Xella International GmbH (società a capo del gruppo cui appartiene la convenuta); scelta derivante dalla strategia imprenditoriale tesa ad aprire uno stabilimento di produzione in Piacenza che rendeva non più necessario «un passaggio intermedio per la vendita dei prodotti. Precedentemente invece la produzione era tutta all'estero e quindi per poter gestire il mercato in maniera migliore venivano utilizzati degli intermediari per la distribuzione» (dichiarazioni del teste Lascar all'udienza del 18 dicembre 2013).

In definitiva, il recesso censurato dall'attrice è stato conseguenza di un fatto non conoscibile al momento della conclusione del contratto (ciò che, per quanto detto, vale ad escludere la contrarietà a buona fede) ed imputabile ad un soggetto terzo (Xella International GmbH) che non è parte del presente giudizio e nei confronti del quale, solo, Simet potrà, al più, proporre una domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. (*Omissis*)

(1) La pronuncia in epigrafe rappresenta un'ulteriore tappa nel lungo e spesso controverso processo di applicazione della normativa in tema di abuso di dipendenza economica (v., da ultimo, Trib. Torino 21 novembre 2013, *Foro it.*, 2014, I, 610, con nota di richiami, nonché Cass. 23 luglio 2014, n. 16787, *id.*, *Le banche dati*, archivio *Cassazione civile*, e *Contratti*, 2015, 241, con nota di M. LAMICELA, *Abuso di dipendenza economica, buona fede e illecito in un sistema di accordi di distribuzione «a cascata»*; Trib. Milano 28 febbraio 2014, *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Giurisdizione civile*, n. 70, e *Nuova giur. civ.*, 2014, I, 961, con nota di M. BELLIA, *Abuso di dipendenza economica da carattere escludente e concorrenza sleale: competenza, condotta illecita e natura della responsabilità*; Trib. Massa, ord. 26 febbraio 2014 e 15 maggio 2014, *id.*, 2015, I, 218, con nota di V. BACHELET, *La clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa il giudice: note a margine di*

un caso pilota, già entrambe annotate da G. DI LORENZO, *Contratto e divieto di discriminazione*, *id.*, 2014, II, 567), tanto che, come lo stesso giudicante ha modo di segnalare, sulla materia, a fronte di una nutrita elaborazione dottrinale (v., tra gli altri, P. FABBIO, *L'abuso di dipendenza economica*, Milano, 2006; R. NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Napoli, 2004; M.R. MAUGERI, *L'abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Milano, 2003; e, più recentemente, V. VESSIA, *Tutela cautelare d'urgenza, obblighi di contrarre e competenza giurisdizionale nell'abuso di dipendenza economica*, in *Contratto e impr.*, 2013, 1293; L. RENNA, *L'abuso di dipendenza economica come fattispecie transtipica*, *ibid.*, 370; M. LIBERTINI, *La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie*, *ibid.*, 1; F. ANGIOLINI, *Abuso di dipendenza economica ed eterodirezione contrattuale*, Milano, 2012; R. CATALANO, *L'abuso di dipendenza economica*, Napoli, 2009; per un tentativo di applicazione al di fuori dei contesti più battuti, cfr. A. DI BIASE, *L'abuso del potere negoziale nel contratto di distribuzione della stampa quotidiana e periodica*, in *Contratti*, 2015, 705, 717 ss.), si registra una limitata (e non univoca) produzione della giurisprudenza di merito.

Nel ricostruire il dibattito giurisprudenziale scaturito dall'inserimento della previsione dell'abuso di dipendenza economica nell'ambito della disciplina sulla subfornitura, il Tribunale di Vercelli aderisce all'orientamento (largamente prevalente in dottrina) secondo il quale la suddetta previsione non è applicabile alle sole ipotesi di subfornitura, bensì a tutti i contratti di distribuzione.

L'elaborazione dottrinale accompagna le valutazioni del tribunale anche nella definizione dei presupposti di applicazione della disciplina. In particolare, al fine di determinare la sussistenza di «un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi», il tribunale richiama esplicitamente gli studi di analisi economica del diritto che hanno valorizzato, quale elemento massimamente in grado di disvelare una situazione di dipendenza economica, l'esecuzione, da parte dell'imprenditore «debole» di investimenti specifici per far fronte agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale (cfr., anche per i riferimenti dottrinari in esso contenuti, G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti: un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004). Più in particolare, le caratteristiche salienti della dipendenza sono state ravvisate nella specificità del bene (asset specificity), nelle carenze informative e nell'incompletezza del contratto, in quanto gli stessi abbiano l'effetto di imprigionare uno dei contraenti nell'accordo negoziale esponendolo al rischio di comportamenti opportunistici della controparte (v. già R. PARDOLESI, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979, 322 ss.). Di qui il problema dello hold-up, che si sviluppa nelle ipotesi in cui, a causa della difficoltà di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, l'elasticità della domanda o dell'offerta di una parte accusa una decisa contrazione a seguito della stipulazione del contratto e per effetto della condizione di specificità del rapporto economico instauratosi tra le parti: il soggetto «imprigionato» nel contratto, inchiodato alla sua scelta per la carenza di sostituti, è così esposto al rischio di estorsione da parte dell'altro contraente che, tramite la minaccia di porre fine al rapporto, ha l'opportunità di ottenere una modificazione dei termini dell'accordo originario a proprio favore. Il lock-in si verifica appunto quando, a seguito della stipulazione del contratto e degli investimenti specifici (relational-specific investments) sostenuti nell'ottica della sua esecuzione, una delle parti finisce per essere vincolata al rapporto commerciale nel senso che la prematura interruzione del contratto comporterebbe per essa la perdita di gran parte degli investimenti effettuati.

Sulla scia dei suddetti insegnamenti, il tribunale, da una parte, sottolinea come la specificità degli investimenti debba essere valutata anche in funzione della durata del rapporto, nel senso che quanto maggiore sarà la specificità degli investimenti, tanto maggiore sarà, di regola, la durata (attesa) del contratto; per altro verso, richiama quali ulteriori indici di dipendenza economica la concentrazione del fatturato dell'impresa debole verso pochi committenti, l'entità dei costi di riconversione (switching costs) che l'impresa in posizione di dipendenza economica è tenuta a sopportare per spostarsi verso altra relazione contrattuale, l'asimmetria informativa tra i contraenti.

È su queste basi che il tribunale, nel caso di specie, giudica non sussistente una situazione di dipendenza economica in ra-

gione dell'esiguità delle risultanze istruttorie. Nello specifico, nessuna significativa prova è stata fornita con riferimento ad alcuno degli elementi idonei a disvelare una situazione di dipendenza economica, né risulta provato il secondo presupposto di applicazione, ossia la condotta abusiva della convenuta.

Sullo sfondo, naturalmente, la tematica «madre» dell'abuso del diritto, in ordine alla quale, v., riassuntivamente, A. LAS CASAS, *Tratti essenziali del modello dell'abuso del diritto nei sistemi giuridici europei e nell'ordinamento comunitario*, in <www.comparazioneindiritto.civile.it> (2015), e, per la più fresca epifania giurisprudenziale, Trib. Reggio Emilia 7 luglio 2015, <www.foroitaliano.it>, che sarà riportata in un prossimo fascicolo, con nota di richiami.

GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA; decreto 17 aprile 2014; Giud. ROMANO; ric. Cenci.

Impresa e imprenditore — Registro delle imprese — Conservatore — Controllo di regolarità formale — Compatibilità tra diverse iscrizioni — Verifica — Fattispecie (Cod. civ., art. 2189, 2191).

Il conservatore del registro delle imprese, nell'esercizio del controllo di regolarità formale, ha la funzione di verificare la compatibilità logico-giuridica delle diverse iscrizioni, che può anche comportare un'interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (nella specie, il giudice del registro delle imprese ha dichiarato illegittimo il rifiuto del conservatore di iscrivere i nominativi del presidente del consiglio di amministrazione e del consigliere di amministrazione di una società, designati dall'assemblea con delibera da considerare ancora efficace, quantunque fosse stata giudizialmente sospesa l'efficacia della successiva delibera che aveva ratificato la prima, ordinando altresì la cancellazione dell'iscrizione relativa al ripristino del precedente amministratore unico). (1)

In via preliminare, deve essere respinta l'istanza, presentata dalla sig. Cinzia Martin, di differimento della presente decisione in attesa della definizione del nuovo procedimento cautelare dalla medesima instaurato per ottenere la sospensione dell'efficacia della deliberazione assunta dalla Icec - casa di cura villa Maria Immacolata s.r.l. (nel prosieguo, per brevità, anche solo Icec) in data 14 novembre 2013: infatti, tra i due giudizi non vi è alcuna correlazione, potendo, in caso di accoglimento della nuova domanda proposta, procedersi ad una nuova iscrizione del dispositivo del provvedimento cautelare.

Ai fini di una esaustiva comprensione della vicenda, appare opportuno riepilogare, seppure in estrema sintesi, i termini della complessa vicenda in esame.

Dalla documentazione depositata dal sig. Fabrizio Cenci e dalla sig. Martin Cinzia e da quella trasmessa dall'ufficio del registro, risulta che: in data 14 novembre 2013, l'assemblea dei soci della Icec revocava la sig. Cinzia Martin dalla carica di amministratore unico della società e nominava in sua sostituzione un consiglio di amministrazione composto dal sig. Fabrizio Cenci, quale presidente, e dal sig. Alessandro Ongaro, quale consigliere; in data 5 dicembre 2013, su domanda presentata dai sig. Cenci e Ongaro (prot. 409471/13), veniva iscritta nel registro delle imprese la deliberazione dell'assemblea del 14 novembre 2013 e, quindi, la nomina del consiglio di amministrazione della società Icec nelle persone dei sig. Fabrizio Cenci (presidente) e Alessandro Ongaro (consigliere), contestualmente alla revoca dell'amministratore uni-

co sig. Cinzia Martin; la sig. Cinzia Martin impugnava la deliberazione del 14 novembre 2013 e, contestualmente, chiedeva al Tribunale di Roma di disporre la sospensione dell'efficacia della medesima; il giudizio veniva iscritto al n. 77723/13 r.g. (affari contenziosi); in data 30 dicembre 2013, l'assemblea dei soci della Icec deliberava di «ratificare» il contenuto della deliberazione del 14 novembre precedente e, quindi, confermava la descritta modifica dell'organo amministrativo della società; tale nuova deliberazione veniva depositata nel procedimento iscritto al n. 77723/13 r.g.; con provvedimento del 15 gennaio 2014, il tribunale, in ragione dell'intervenuta ratifica, disponeva la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della deliberazione del 14 novembre 2013; la sig. Cinzia Martin, peraltro, impugnava, dinanzi al Tribunale di Roma, anche la deliberazione del 30 dicembre 2013 chiedendo, anche in tal caso, all'organo giudicante di disporre la sospensione dell'efficacia di detta decisione; con provvedimento depositato in data 13 febbraio 2014, il tribunale «sospende(va) la delibera assembleare del 30 dicembre 2013 della Icec s.r.l., che ha ratificato, sostanzialmente sostituendola, quanto deliberato dalla assemblea della predetta società in data 14 novembre 2013, circa la modifica dell'organo amministrativo»; con domanda del 17 febbraio 2014 (prot. 37678/14), la sig. Cinzia Martin chiedeva di iscrivere nel registro delle imprese la modifica dell'organo amministrativo della società con effetto dal 14 febbraio 2014, allegando una copia del provvedimento, emesso in data 14 febbraio 2014 dal Tribunale di Roma, relativo alla sospensione della delibera assembleare del 30 dicembre 2013; l'ufficio preposto all'istruttoria delle pratiche telematiche sospendeva l'istanza e richiedeva chiarimenti, considerato che, con l'ordinanza del 14 febbraio 2014, erano stati sospesi soltanto gli effetti della delibera del 30 dicembre 2013, mentre dal registro delle imprese risultavano le variazioni deliberate nell'ambito di un'assemblea dei soci del 14 novembre 2013; la sig. Cinzia Martin, quindi, provvedeva a ricompilare la modulistica, limitandosi a richiedere l'iscrizione del dispositivo del provvedimento di sospensione; l'iscrizione di detto provvedimento veniva eseguita in data 26 febbraio 2014; successivamente, la sig. Cinzia Martin trasmetteva un'altra istanza (prot. 48927/14) con la quale reiterava la richiesta di propria iscrizione alla carica di amministratore unico della società di cui trattasi, allegando, oltre all'ordinanza del 14 febbraio 2014, anche il provvedimento del 15 gennaio 2014 con il quale il Tribunale di Roma, in merito all'impugnazione della delibera del 14 novembre 2013, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere; l'ufficio, quindi, in data 4 marzo 2014, provvedeva ad iscrivere il ripristino della sig. Cinzia Martin alla carica di amministratore unico della società; nel frattempo, la medesima sig. Cinzia Martin instaurava in data 26 febbraio 2014 un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. finalizzato all'allontanamento del sig. Fabrizio Cenci dall'immobile della società; iscritto il procedimento al n. 11598/14 r.g., con provvedimento depositato in data 24 marzo 2014, il tribunale rigettava il ricorso; con domanda del 19 marzo 2014 (prot. 68570/14) i sig. Fabrizio Cenci e Alessandro Ongaro chiedevano di essere riscritti, rispettivamente, quale presidente del consiglio di amministrazione e consigliere della società Icec a far data dal 14 novembre 2013; la predetta domanda veniva rifiutata dall'ufficio del registro con provvedimento del 20 marzo 2014 (comunicato all'odierno ricorrente in giorno successivo).

Così riepilogata la vicenda, in primo luogo, questo giudice rileva come l'esame dell'istanza proposta dal ricorrente implichi la necessità di valutare la legittimità dell'iscrizione, intervenuta in data 4 marzo 2014, di nomina della sig. Cinzia Martin quale amministratrice unica della Icec, importando l'accoglimento del ricorso la necessità di cancellazione di tale ultima iscrizione. Sul punto, quindi, vale la pena di precisare che, avendo la sig. Cinzia Martin depositato una propria nota illustrativa nell'ambito del presente procedimento,